



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 29/01/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 2517

Beni ex ERSAP autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle istruttorie espletate dalle Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi, del Servizio Riforma Fondiaria, confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;

con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "...sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: Servizio Riforma Fondiaria;

con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 2636 del 4.12.12 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente Dr. Giuseppe LEO;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato

Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;
2. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n. 386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;
3. i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;

CHE sulla scorta delle istruttorie espletate dalle Strutture Provinciali di Bari, Bat e Brindisi, del Servizio Riforma Fondiaria e confermate dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita dei cespiti siti nelle province sopra dette, riportate nell'unito elenco, in favore dei soggetti aventi titolo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.

Nella fattispecie, nel corso istruttoria è emerso che per ciò che attiene:

- le particelle nn.539 e 40 del Fg.146 in agro di Andria si è verificata una variazione dello strumento urbanistico e che l'originario fondo ora ricade in zona D8 del P.R.G. aree a vocazione turistica. Essendo i suddetti mappali nella disponibilità formale e materiale dell'Ente la vendita deve essere eseguita con la procedura di Asta Pubblica;
- la particella n.4 del Fg:186 in agro di Andria - fabbricato adibito a iazzo con relativa area- verte la cessione al Sig. GALLO Domenico, ai sensi del comma 2 bis che recita " non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di alienarli al prezzo stabilito dall'Agenzia del Territorio.....omissis.";
- le particelle n.347 del Fg. 6 e n.559 del Fg. 10, in agro del comune di Brindisi, si riferiscono a due aree parzialmente edificate, ricadenti in zona agricola, le cui superfici non sono utilizzabili ai fini agricoli. Di conseguenza la vendita viene effettuata in applicazione del combinato disposto degli art.16 -13 (comma 3-4-5-6) della l.r. 20/99, ossia recante la valutazione dell'Agenzia dell'Entrate, maggiorata dai canoni d'uso e dalle spese di istruttoria a favore di soggetti in possesso del bene da almeno un quinquennio;
- la particella n.64 sub 5 del Fg. 17 in agro di Brindisi verte la cessione al sig. LICCI Domenico Giuseppe (possessore del cespite da oltre cinque anni) di un vano facente parte della Masseria Mascava la cui vendita viene effettuata ai sensi dell'art. 13 (comma 3-4-5-6) della l.r. 20/99 ossia recante la valutazione dell'Agenzia dell'Entrate, maggiorata dai canoni d'uso e dalle spese di istruttoria.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

Il presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria  
Dr. Giuseppe Leo

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O., responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 26 Aprile 1995 n.27, gli immobili oggetto del presente atto deliberativo, non fruibili per esigenze proprie o per altro uso pubblico;
- di autorizzare la vendita dei beni riportati nell'unito elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei soggetti aventi titolo, in applicazione dell'art. 13 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.;
- di deputare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula dell'atto di vendita;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio, o chi per lui incaricato, ove necessario, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente